CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - OUT - PROT. N. 0012553 DEL 11/11/2026

EdN/COO/dt

Roma, 11 novembre 2026

Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Catania

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 87-2026 - Quesito su società tra professionisti multidisciplinare

L'Ordine di Catania chiede un chiarimento relativamente alla possibile iscrizione nell'apposita Sezione Speciale dell'Albo di una Società tra Professionisti multidisciplinare, così partecipata:

- 49% socio professionista Esperto Contabile iscritto nella sezione B dell'Albo tenuto dall'ODCEC;
- 51% socio iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro;
- legale rappresentante non iscritto ad alcun Ordine o Collegio professionale, non socio della società. La STP multidisciplinare non risulta iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo dei Consulenti del Lavoro.

L'Ordine chiede di conoscere:

1. se la STP multidisciplinare con la predetta composizione possa essere iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo tenuto dall'ODCEC;
2. in caso di risposta affermativa, se l'iscrizione presso l'ODCEC debba essere subordinata alla preventiva iscrizione della società nella Sezione Speciale dell'Albo dei Consulenti del Lavoro, tenuto conto che la partecipazione maggioritaria al capitale sociale è detenuta da un professionista appartenente a tale categoria.

Come chiarito nell'informativa 96/2026, il servizio Pronto Ordini è volto a fornire orientamenti interpretativi di carattere generale, per cui in merito al quesito formulato verranno di seguito formulate indicazioni che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.
Ciò posto, si osserva che al quesito non è allegato lo statuto della STP e, pertanto, la risposta è fondata esclusivamente sulla narrazione dei fatti riportati nel quesito.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - OUT - PROT. N. 0012553 DEL 11/11/2026

Come prevede l'art. 10, comma 7, legge n. 183/2011, i professionisti soci di una STP sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. La STP è dunque iscritta presso l'ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti.
Il successivo comma 8 della medesima disposizione stabilisce che la STP può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
Il compendio normativo di riferimento è completato dal d. m. n. 34 /2013.
L'art. 1, comma 1, d. m. n. 34/2013 precisa che:
– la "società tra professionisti" è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste nell'art. 10, commi 3-11, della legge n. 183/2011, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in apposti albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- la "società multidisciplinare" è la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge n. 183/2011.
Con riguardo all'iscrizione nell'albo professionale, l'art. 8, comma 1, d. m. n. 34/2013, precisa che la STP è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La stessa norma, al comma 2, dispone che la STP multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo, tuttavia senza contenere previsioni che consentano di stabilire come determinare tale prevalenza.
Pertanto, qualora l'atto costitutivo o lo statuto della STP non individuino l'attività prevalente, la STP si iscrive in tutti gli albi cui appartengono i professionisti che vi partecipano e la cui attività è dedotta nell'oggetto sociale[1].
Il procedimento di iscrizione della STP nella sezione speciale dell'albo professionale è disciplinato negli artt. 9 e 10 d. m. n. 34/2013 che non effettuano distinzioni tra STP monodisciplinari e STP multidisciplinari. Come è dato evincere dalla normativa regolamentare, parrebbe spettare al rappresentante legale della STP rivolgere la domanda di iscrizione al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP.
Ciò posto, dal quesito posto non si traggono informazioni utili a comprendere se lo statuto indichi l'attività professionale prevalente, pertanto l'Ordine dovrà verificare le previsioni dello statuto e nel caso in cui l'attività dedotta nell'oggetto sociale come prevalente sia quella dei Consulenti del lavoro, la STP dovrà essere iscritta nella sezione speciale dell'Albo dei Consulenti del Lavoro.
Diversamente, qualora non sia stata dichiarata un'attività professionale prevalente, trattandosi di STP multidisciplinare costituita da professionisti iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e da professionisti iscritti all'albo dei Consulenti del lavoro, il rappresentante legale dovrà chiedere l'iscrizione della STP sia nell'albo dei Commercialisti che in quello dei Consulenti del lavoro, presentando domanda ai rispettivi consigli dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP medesima e allegando la documentazione a corredo (cfr., art. 9, commi 1 e 2, d. m. n. 34/2013).
Attenendosi alle previsioni dell'art. 9, comma 3, d. m. n. 34/2013 l'ambito delle verifiche demandate al consiglio dell'ordine è incentrato sull' "*osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento*".
Ne consegue che il consiglio dell'ordine che ha ricevuto la domanda di iscrizione, oltre a verificare la completezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione, deve effettuare un controllo in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 10, commi 3 – 11, legge n. 183/2011, in quanto direttamente richiamate dagli artt. 1 e 2 dello stesso d. m. n. 34/2013, e in ordine all'osservanza di quanto disposto dalla restante normativa regolamentare.
Stando sempre alle previsioni dell'art. 9, comma 3, d. m. n. 34/2013, dopo tali verifiche, il consiglio dell'ordine che riceve la domanda, cura l'iscrizione dei dati "identificativi" della società, quali ragione o denominazione sociale, oggetto professionale (specificando se unico o prevalente), sede legale,

[1] Secondo quanto dispone l'art. 10, comma 7, legge n. 183/2011, i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. La regola viene riproposta nell'art. 12, comma1, d. m. n. 34/2013 a mente del quale, ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta. Si osserva che l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, oltre a consentire di determinare il regime disciplinare della STP, si rende necessaria per verificare il rispetto del principio posto dall'art. 10, comma 6, legge n. 183/2011 per cui, come è noto, la partecipazione a una STP (anche multidisciplinare) è incompatibile con la partecipazione ad altra STP.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - OUT - PROT. N. 0012553 DEL 11/11/2026

nominativo del legale rappresentante, nominativi dei soci iscritti, nominativi dei soci iscritti in albi o elenchi di altre professioni regolamentate[2].
Una volta iscritta la STP, la normativa stabilisce che nella sezione speciale dell'albo verranno annotate, sempre a cura del consiglio dell'ordine territoriale competente, previa comunicazione da parte del rappresentante legale della società, le deliberazioni che comportino modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale che importino variazioni della composizione sociale (art. 9, comma 5, d. m. n. 34/2013).
Dal compendio normativo richiamato, risulta evidente che, il rappresentante legale della STP multidisciplinare il cui statuto non individui l'attività prevalente non possa omettere l'iscrizione della STP in tutti gli albi delle attività professionali dedotte nell'oggetto sociale, così da consentire ai consigli degli ordini interessati la verifica delle prescrizioni e delle condizioni di cui all'art. 10 legge n. 183/2011 e il rispetto delle disposizioni contenute nel d. m. n. 34/2013.
Considerato quanto sopra, l'Ordine dei Commercialisti di Catania, espletate le opportune verifiche, potrà procedere all'iscrizione della STP multidisciplinare chiedendo, tuttavia, al rappresentante legale della società di esibire successivamente la documentazione di avvenuta iscrizione della STP all'albo dei Consulenti del lavoro, in modo da completare il procedimento di corretta iscrizione della STP medesima nella sezione speciale dell'albo.

Con i migliori saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

[2] Si osserva che la domanda di iscrizione è corredata anche dal certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda (il certificato può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; in termini, cfr. PO. n. 158/2013).